



Num. Ord. Del Giorno

Li

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE EX ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000 E RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE EX ART. 243-TER, D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile Settore _____

Visto: per presa visione l'Assessore _____

SETTORE VI

**PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI
POLITICHE COMUNITARIE - PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - RISORSE UMANE**

➤ La proposta è pervenuta il _____

➤ Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

➤ La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento

➤ La _____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso
aprere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____
ore _____

2. Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____

il _____

per ricevuta _____

All'ufficio _____

il _____

per ricevuta

All'ufficio _____

il _____

per ricevuta

All'ufficio _____

il _____

per ricevuta _____

All'ufficio _____

il _____

per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 24.10.2017 si procedeva alla “*Approvazione dello stato di attuazione dei programmi e documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio di programmazione finanziaria 2018-2020, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) - paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.*”;
- successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12.04.2018 si procedeva alla adozione della “*Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio di programmazione finanziaria 2018/2020, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011) - paragrafo 4.2 e dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Approvazione*”;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 24.01.2018 avente ad oggetto: “*Approvazione Esercizio Provvisorio anno 2018. Presa d'atto del Bilancio di esercizio provvisorio e approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio 2018*”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2018 avente ad oggetto: “*Esercizio Provvisorio anno 2018. Variazione al piano esecutivo di gestione provvisorio 2018*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31.01.2018 avente ad oggetto: “*Piano della Performance 2018-2020: Piano dei Obiettivi, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 5 del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017. Approvazione*”;

Richiamata, altresì, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.04.2018 avente ad oggetto: “*Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011) - Approvazione*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 02.05.2018 avente ad oggetto: “*Piano della Performance 2018-2020: P.D.O. e P.E.G. su base triennale. Approvazione*”;

Richiamata, inoltre, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018 avente ad oggetto: “*Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 13.06.2018 avente ad oggetto: “*Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020. Variazione alle dotazioni di cassa (art. 175, comma 5 bis, lett. d, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)*” e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28.06.2018 avente ad oggetto: “*Applicazione quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione del rendiconto 2017: Variazione di Bilancio 2018/2020 ai fini della erogazione del fondo incentivante 2016 al personale dipendente in applicazione del CCNL e CCDI vigenti, nonché ai fini della erogazione degli arretrati rinnovo oneri contrattuali CCNL Funzioni Locali 2016/2018*”;

Visto l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Visto, altresì, l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del 29.08.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, recante: *“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000. Presa d'atto della segnalazione ai sensi dell'art. 153, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000, nota prot. n. 0070029 del 30.07.2018. Provvedimenti.”* - che, in questa sede, si richiama integralmente, - il medesimo civico Consesso deliberava di prendere atto della nota prot. n. 0070029 del 30.07.2018 a firma del Dirigente del Settore VI, avente ad oggetto *“Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio 2018/2020 (artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria. Segnalazione ai sensi dell'art. 153, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”*, relativa alla situazione di forte criticità finanziaria e squilibrio strutturale di bilancio dell'Ente, nella quale veniva indicata la necessità di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art 243 bis di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto, altresì, che già in sede di celebrazione del Consiglio Comunale tenutosi in data 9 agosto 2018, il Consiglio Comunale manifestava l'esigenza di predisporre gli atti necessari per fare ricorso alla predetta procedura di cui all'art. 243 bis e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Considerata la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, stante la sussistenza di squilibri strutturali economico-finanziari, derivanti dalla persistenza, in via prioritaria, delle seguenti criticità:

- carente riscossione delle entrate, con particolare riferimento a quelle di parte corrente;
- cronica mancanza di liquidità;

- consistente massa passiva per debiti fuori bilancio e/o altre passività potenziali, per i quali non viene eseguito un costante monitoraggio e che non possono trovare copertura con gli ordinari mezzi di bilancio;
- incapacità di riscuotere con adeguata tempestività i propri crediti, specie di natura tributaria, determinando la permanenza in bilancio di poste di dubbia e/o difficile esazione;

Preso atto delle criticità delle finanze comunali, tutte dettagliatamente evidenziate nella segnalazione, formulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con nota prot. n. 0070029 del 30.07.2018, che qui si richiamano integralmente e, comunque, di seguito illustrate nel dettaglio:

a) Disavanzo di amministrazione:

In sede di salvaguardia degli equilibri, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato accertato un disavanzo di € 11.397.711,50 ulteriore rispetto al disavanzo accertato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, in sede di Rendiconto della gestione 2017, pari ad €. 43.711.071,17, per cui alla luce di quanto sopra, si accerta uno squilibrio nella gestione che porterebbe alla determinazione di un risultato presunto di amministrazione alla fine dell'esercizio, ovvero al 31.12.2018, così determinato:

disavanzo di amministrazione rendiconto 2017	43.711.071,17
=	
+ saldo residui attivi cancellati al netto delle maggiori entrate post rendiconto =	1.778.703,91
+ squilibrio di competenza =	9.619.007,59
Totale disavanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018	55.108.782,67

b) Debiti fuori bilancio:

Alla data del 19.07.2018, agli atti d'Ufficio, risultano depositate attestazioni e comunicazioni, da parte dei Dirigenti e Responsabili dei Servizi, attraverso le quali veniva comunicata l'esistenza di debiti fuori bilancio, per un importo di € **4.396.230,67**, di cui € **564.553,44**, da finanziare con procedura di devoluzione/diverso utilizzo con Cassa Depositi e Prestiti e la restante parte, pari ad € **3.831.677,23**, a carico del bilancio dell'Ente, per i quali non vi è possibilità di farvi fronte secondo le modalità di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., così distinto:

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive	564.553,44	1.250.000,00
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		2.581.677,23
TOTALE		564.553,44	3.831.677,23

c) Anticipazione di tesoreria:

L'Ente, anche per il corrente esercizio finanziario, è in regime di anticipazione di tesoreria, presso il Tesoriere Comunale Banco di Napoli S.p.A., ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nella misura di 5/12 delle entrate accertate nell'esercizio 2016, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, così come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 220 del 29.12.2017, per un importo di € 26.120.277,32. In particolare, alla data del 19.07.2018, l'Ente fa ricorso all'anticipazione di tesoreria per € 16.702.691,72.

Gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio corrente non consentono di far fronte ai pagamenti relativi a transazioni commerciali, nei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, né tantomeno ad assicurare la tempestività dei pagamenti, di cui al D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in Legge 23 giugno 2014, n. 89.

d) Pignoramenti

La situazione dei pignoramenti notificati nel corso dell'esercizio 2018 alla data del 19.07.2018 è pari a complessivi € 4.254.312,08 a fronte di un totale dei pignoramenti in atto presso il Tesoriere di €

5.636.354,21. Inoltre risultano, in atto, pignoramenti presso terzi, della Cooperativa Costruzioni soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, anche dei conti correnti postali dell'Ente pari ad € 847.804,86, a seguito dei quali è in corso la richiesta di svincolo delle somme, ai sensi dell'art 159 del Tuel e che di fatto rappresenta una ulteriore passività per l'Ente che attualmente non trova copertura in bilancio.

e) Ammontare debiti verso fornitori (debitoria commerciale esercizio finanziario 2018):

Si precisa che è in corso e in via definizione la quantificazione veritiera e attendibile dell'esposizione debitoria commerciale dell'Ente, già avviata con nota prot. n. 0067361 del 20.07.2018, a firma del Dirigente del Settore VI.

Tuttavia, dai dati contabili rivenienti dal *software* di contabilità dell'Ente, con particolare riferimento alla debitoria commerciale – competenza esercizio finanziario 2018, si rilevano fatture da liquidare alla data del 22.07.2018 e collegate ad impegni di spesa per l'anno 2018, per un importo di € 6.528.550,24.

f) Ammontare debitoria ARO – anno 2018

Si evidenzia, altresì, in questa sede, la debitoria relativa al solo canone contrattuale per il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizio di spazzamento delle strade ed altri complementari del Comune di Andria nei confronti dell'ARO 2 BT, relativa all'anno in corso, per un importo di € 11.849.518,08.

g) Ammontare debitoria relativa ad esercizi finanziari pregressi

Si precisa che è in corso e in via definizione la corretta quantificazione dell'ammontare della debitoria dell'Ente, già avviata con nota prot. n. 0067361 del 20.07.2018, a firma del Dirigente del Settore VI.

Tuttavia, si evidenzia che la debitoria certa, liquida ed esigibile, legata ad obbligazioni giuridiche passive perfezionate e scadute, relativa ad anni precedenti all'esercizio finanziario in corso, come risultante dai dati contabili rivenienti dal *software* di contabilità dell'Ente e dalle attestazioni fornite dai Dirigenti responsabili dei vari Settori, tutti regolarmente depositati agli atti d'Ufficio, ammonta ad un totale di € 45.732.663,22 e nello specifico:

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	
Titolo I "Spese correnti"	€ 27.694.015,26
Titolo II "Spese in conto capitale"	€ 18.038.647,96
TOTALE	€ 45.732.663,22

h) Indicatore di tempestività dei pagamenti

Si evidenzia, inoltre, che la critica situazione di illiquidità di cassa incide notevolmente, sull'indicatore di tempestività dei pagamenti per il Comune di Andria, il quale, per il secondo trimestre

2018, calcolato ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22 Settembre 2014, quale differenza tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento, è di: **giorni 162,82**, come indicato sul sito istituzionale dell'Ente al *link: <http://www.comune.andria.bt.it/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/>*;

Preso atto, inoltre, che:

- a) nonostante i provvedimenti adottati dall'Amministrazione volti al contenimento delle spese, l'Ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;
- b) allo stato attuale, l'Ente patisce una grave carenza di liquidità ed è costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria fino al suo limite massimo, mai rimborsata, né in corso di esercizio né al termine dell'esercizio medesimo;
- c) le situazioni precedentemente descritte espongono l'Ente al rischio di dissesto finanziario;
- d) il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissenso e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- e) detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;
- f) solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Preso atto, pertanto, che, dagli elementi analizzati nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del 29.08.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, recante: "*Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000. Presa d'atto della segnalazione ai sensi dell'art. 153, comma 6, del d.lgs. n.*

267/2000, nota prot. n. 0070029 del 30.07.2018. *Provvedimenti.*” - che, in questa sede, si richiama integralmente -, ne deriva l'impossibilità, ad oggi, per l'Ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio e dare copertura “credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale” alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio, attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto, dunque, che le situazioni di sofferenza finanziaria prospettate vadano distinte da quelle riconducibili all'area di applicazione degli ordinari istituti di ripiano del disavanzo *ex art.* 188 TUEL, configurandosi la concomitante sussistenza di “squilibri strutturali” ed insufficienza delle misure di cui agli artt. 193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) del TUEL, per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall'art. 243-*bis* del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa appare oltremodo necessaria e opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un'eventuale procedura di dissesto finanziario;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243-*bis* del TUEL, che:

- entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;
- le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*quater*, commi 1 e 3, TUEL;
- alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;
- entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività di suddetta determinazione il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

- il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
- a) le eventuali misure correttive adottate dall'Ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
 - b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 - c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
 - d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
 - e) ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

Dato atto che è stata già avviata, altresì, un'attenta indagine sulla presenza di oneri latenti non adeguatamente considerati in questa prima fase di ricognizione debitoria dell'intero Ente;

Visto che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL *“Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

- a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

Evidenziato, infine, che per il documentato deficit di cassa, oltre che per la cospicua mole debitoria, tali da compromettere gli equilibri di cassa dell'esercizio 2018 e di quelli prospettici futuri, si rende necessario il ricorso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 243 ter del D.Lgs. n. 2967/2000 e s.m.i., attese le condizioni di squilibrio strutturale di cassa, così da poter far fronte alla necessaria liquidità utile al pagamento dei debiti, prevedendo, di conseguenza, una programmazione finalizzata a politiche di riduzione della spesa per tutto il periodo del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti, riduzioni obbligatorie, per l'accesso al predetto Fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore VI "Programmazione Economico-finanziaria, Tributi, Politiche Comunitarie, Partecipazioni Societarie e Risorse Umane", ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi degli art. 239 e 243-*bis*, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del _____;

VISTI

- il vigente D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- il vigente D.Lgs. n.118/2011 e suoi allegati;
- il D.M. del Ministero dell'Interno dell'11 gennaio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 33 del 08.02.2013;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n. _____voti favorevoli, n. voti _____, espressi per alzata di mano,

Tutto ciò premesso e considerato

con votazione unanime e favorevole resa ed espressa nei modi e forme di legge;

Con voti

DELIBERA

- 1) **di fare ricorso**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall'art. 243-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 2) **di inviare** entro cinque giorni dall'approvazione la presente deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Puglia e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale,così come previsto dall'art. 243 *bis*, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 3) **di impegnare** il Consiglio Comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dall'art. 243-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 4) **di dare atto** che l'Organo di revisione dei conti ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi ai sensi degli art. 239 e 243-*bis*, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 5) **di dare atto** che, ai sensi del comma 3 dell'art. 243 *bis*, del D.Lgs. n. 267/2000: *"Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo"*;

6) **di dare atto** che, ai sensi dei commi 4, dell'art. 243 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000: *“Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.”*;

7) **di fare ricorso** per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, *Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*, di cui all'art. 243 *ter* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

8) **di impartire** specifiche direttive ai Dirigenti e Responsabili di Servizio dell'Ente volte a:

- adottare i provvedimenti di accertamento delle entrate *ex art.* 179 del D.Lgs. n. 267/2000, e a segnalare conseguentemente ipotesi di maggiori e/o minori entrate nel corso del 2° semestre 2018, avendo premura di verificare costantemente il grado riscossione delle entrate di competenza, in coerenza con gli stanziamenti di Fondo crediti di dubbia e difficile esazione;
- garantire il contenimento degli impegni di spesa, evidenziando che è fatto obbligo ai Dirigenti che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, ai sensi dell'183, comma 8, del decreto legislativo n. 267 del 2000, di attestare, all'interno dei medesimi, di aver verificato la coerenza della propria attività di impegno rispetto al prospetto “verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico dei predetti dirigenti;
- garantire il costante monitoraggio e adeguamento del fondo contenzioso e spese legali, in corso di approvazione da parte della Giunta Comunale, anche in relazione al pregresso e nuovo contenzioso, al fine di renderlo coerente con la probabilità di soccombenza, valutandone gli impatti negativi sugli equilibri di bilancio;
- assicurare, in particolare per i Dirigenti incardinati presso i Settori tecnici dell'Ente, per quanto di loro competenza la trasmissione alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP), delle informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sugli spazi finanziari di cui l'Ente risulterà eventualmente beneficiario, in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionali, evidenziando che, a norma dell'art. 5, comma 3 del DPCM 21-02-2017, n. 21, l'inadempienza comporta divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si sia adempiuto;
- in caso di inosservanza dei vincoli o di mancato raggiungimento degli obiettivi di pareggio di bilancio, le seguenti attività gestionali: adozione tempestiva dei provvedimenti gestionali di prenotazione/accertamento/impegno delle entrate e delle spese, nel rispetto delle vigenti norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal principio applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al richiamato decreto legislativo n.118/2011). A riguardo, si richiamano i dirigenti a comportamenti che siano non elusivi delle regole di finanza pubblica. A titolo esemplificativo, si citano: la non corretta imputazione delle entrate/uscite al bilancio; la non corretta formazione e utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato; l'accertamento di entrate in assenza dei presupposti indicati dall'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal principio applicato su richiamato; l'imputazione di spese alla competenza di esercizi successivi a quello di esigibilità; l'obbligo da parte dei dirigenti

responsabili indicare la data di scadenza in ogni provvedimento gestionale di impegno e accertamento, specificando la relativa esigibilità;

- monitoraggio costante delle entrate, al fine di assicurare la coerenza:
 - degli accertamenti di entrata con la loro esigibilità totale o parziale con proposta, per tempo, di eventuali variazioni agli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - degli stanziamenti di spesa correlati ad entrate vincolate aventi esigibilità nell'esercizio, evitando che la mancata tempestiva proposizione delle variazioni agli strumenti di programmazione e/o la mancata proposizione dei provvedimenti gestionali di spesa, aggravi gli equilibri di bilancio, dei successivi esercizi, vista la mancata possibilità di considerare l'avanzo applicato tra le entrate finali rilevanti;
- analisi e revisione delle procedure di spesa finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento dell'ente in modo da sterilizzare le riduzioni dei trasferimenti erariali disposti con le recenti manovre di finanza pubblica e nel contempo assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica;
- gestione oculata del contenzioso pendente con verifica e monitoraggio dello stesso e periodica attestazione di adeguatezza del Fondo al mutare della probabilità di soccombenza, da parte del Responsabile del Servizio Autonomo Avvocatura;

9) **di attestare**, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1 del vigente TUEL, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

10) **di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione favorevole espressa in forma palese, dichiara la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

Il Responsabile di Servizio

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 23.08.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
dott.ssa *Vincenza* FORNELLI
Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, 23.08.2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
dott.ssa *Vincenza* FORNELLI
Il Responsabile di Settore